



COMUNE DI RIOLA SARDO

Provincia di Oristano

09070 Riola Sardo - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783410219

<http://www.comune.riolasardo.or.it>

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 Del 21.12.2020	Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI RIOLA SARDO AL 31 12 2019, EX ART. 20 D. LGS. N. 175/2019
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventi** addi **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **17:30** nell'ufficio del Commissario Straordinario, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Commissario Straordinario Dott. Remo Ortu con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott. Luigi Mele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

RICHIAMATO in particolare:

- l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

RICORDATO CHE la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

VISTO l'art. 20, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica il quale recita testualmente:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 11, in data 21.09.2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute; con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 il cui esito è riportato di seguito:

a) **il Comune di Riola Sardo Detiene** la seguente partecipazione, anche di minima entità in ABBANOVA S.P.A., gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento “in house providing” avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.) – *Quota 0,0015122%*

DATO ATTO pertanto che:

- per ABBANOVA S.P.A., nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.C.a.r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal Socio Regione Sardegna.
- Il servizio idrico Integrato è considerato servizio pubblico locale di rilevanza economica, come definito da ultimo dall'art. 7 del D.L. 133/2014 che, modificando il codice dell'ambiente, D.Lgs. 152/2006, stabilisce che gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla Regione per ciascun Ambito Territoriale Ottimale;
- In attuazione delle Legge 5 gennaio 1994, n. 36, la Regione Autonoma della Sardegna con la Legge Regionale n. 29 del 17 ottobre 1997 ha provveduto all'istituzione del servizio idrico integrato e che a tal fine i Comuni della Sardegna hanno costituito un consorzio “obbligatorio” dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale, denominato Autorità d'Ambito, ora Ente di Governo, che ha affidato la gestione del Servizio alla Società AbbanoVA S.P.A.;
- Il servizio idrico integrato deve essere obbligatoriamente svolto dagli enti locali secondo le suddette modalità poiché servizio pubblico locale di interesse generale;

Ritenuto, conseguentemente, che la natura delle società e/o organismi presso cui il Comune di Riola Sardo detiene percentuali (minime) di partecipazioni, consente il mantenimento delle partecipazioni stesse e non obbliga l'ente, pertanto, a dover adottare nessun piano di alienazione e/o razionalizzazione delle quote societarie;

PRESO ATTO pertanto che:

- il Comune non deve procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;
- l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato secondo le modalità di cui all'art.17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

PRESO ATTO che, non essendo necessaria alcuna azione di razionalizzazione o alienazione delle partecipazioni detenute, non occorre acquisire il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 08/03/2013;
ciò premesso;

D E L I B E R A

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

DI PRENDERE ATTO che il Comune di Riola Sardo non è tenuto ad approvare il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate al 31.12.2020, previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 considerato che l'unica società partecipata che detiene l'Ente è riferita ad Abbanoa S.P.A. gestore del Servizio Idrico integrato ai sensi della normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Remo Ortu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Mele

-
- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 28.12.2020 al 12.01.2021 ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

L'impiegato incaricato

Data, _____

Firmato da: _____
DE FAVERI MIRELLA GELINDA
Codice fiscale: DFVMLL57C65E972A
Valido da: 31-01-2019 01:00:00 a: 31-01-2025 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 28-12-2020 16:45:53
Motivo: Approvo il documento